



DIREZIONE
REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
LOMBARDIA

GROTTE DI CATULLO
E MUSEO
ARCHEOLOGICO
DI SIRMIONE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

**SIRMIONE (BS), GROTTE DI CATULLO E MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE.
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI E LOCALI ANNESSI
DELL'AREA ARCHEOLOGICA**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 23/03/2026, ore 12:00

Il presente Disciplinare è parte integrante degli atti di gara

ARTICOLO 1 – PREMESSA

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione degli spazi attrezzati e locali annessi dell'area archeologica delle Grotte di Catullo - Piazza Orti Manara, 4 – Sirmione (BS).

Le finalità di interesse pubblico perseguite mediante l'affidamento della presente concessione consistono nell'assicurare all'utenza la fruizione di un servizio di caffetteria e di ospitalità per la sosta e il relax pienamente coerente con l'identità storica, culturale e paesaggistica del contesto in cui esso si inserisce, contribuendo alla qualificazione dell'accoglienza e alla valorizzazione complessiva dell'Area archeologica e del complesso museale.

Il servizio è finalizzato a rispondere in modo adeguato e continuativo alle esigenze di un'utenza ampia e diversificata, comprendente sia i visitatori dell'Area Archeologica e del Museo — che possono usufruirne quale momento di ristoro integrato nel percorso di visita, anche tramite accesso riservato — sia le persone che frequentano quotidianamente il complesso, quali i dipendenti del Ministero, nonché la clientela di passaggio che accede direttamente dal Piazzale Orti Manara.

Il servizio di caffetteria del Chiosco e quello di ospitalità per la sosta e il relax nell'Area Attrezzata, oggetto della concessione, sono pertanto rivolti al pubblico secondo criteri che coniughino elevati standard qualitativi dell'offerta di cibi e bevande con il rispetto del decoro, della dignità e dell'immagine complessiva del luogo culturale, concorrendo così a migliorare l'esperienza di visita, la vivibilità degli spazi e la funzione sociale e aggregativa dell'area.

Le caratteristiche, la descrizione e le modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, le prescrizioni operative e gli obblighi a carico del Concessionario sono esplicitati in maniera dettagliata nel Capitolato Speciale allegato alla documentazione di gara quale parte integrante e sostanziale della stessa.

ARTICOLO 2 – PROCEDURA DI GARA E DISCIPLINA APPLICABILE

La concessione è affidata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 182 e 187 del d.lgs. n. 36/2023 (*di seguito*, Codice), da espletarsi sul portale degli Acquisiti telematici DigitalPA, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente



più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183 del Codice.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta è fissato al 23/03/2026, ore 12:00.

Il C.I.G. sarà rilasciato dalla Piattaforma DigitalPA e sarà visibile direttamente all'interno della stessa.

Per quanto previsto dall'art. 1, lett. a), dell'allegato I.3 del Codice, la durata prevista per la procedura di gara è di 9 (nove) mesi. Il termine decorre dalla pubblicazione dei documenti di gara e fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, salvo proroga per il periodo massimo di 1 (un) mese in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta, ovvero per il periodo massimo di 3 (tre) mesi in presenza di circostanze eccezionali delle quali in ogni caso il RUP dà conto con proprio atto motivato. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare il termine per ulteriori 3 (tre) mesi. Il termine non è sospeso in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

L'offerta presentata vincola l'operatore economico per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di chiedere all'offerente, con atto motivato, il differimento del termine.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

L'Amministrazione concedente può decidere di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, attesa la necessità di garantire il servizio, considerato essenziale per la tutela del sito, ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti in grado, a giudizio dell'Amministrazione concedente, di garantire la migliore soddisfazione dell'interesse pubblico o non presenti margini di convenienza, né dal punto di vista economico né dal punto di vista tecnico, o sia comunque non sostenibile o non idonea in relazione all'oggetto, e senza per ciò corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

L'Amministrazione può inoltre stabilire di rinnovare la procedura con eventuali modifiche alla *lex specialis* ovvero con utilizzo di una procedura o forma di gestione del servizio di diverso tipo.

Il contratto di concessione, come meglio descritto nel Capitolato Speciale, avrà la durata di anni cinque (5), consecutivi e decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale. La durata del contratto non è prorogabile, salva la revisione ammessa ai sensi dell'art. 192 del Codice.



Il RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice è Flora Berizzi, *e-mail* flora.berizzi@cultura.gov.it, che svolge inoltre le attività di direzione dell'esecuzione del contratto e di verifica della regolare esecuzione.

Il funzionario amministrativo avv. Giacomo Cardaci svolge le funzioni di supporto al RUP per lo svolgimento di tutte le attività amministrative e contabili e connesse alla fase dell'affidamento.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione non è suddivisa in lotti, valutata la necessità di garantire una più efficiente gestione unitaria sotto il profilo funzionale e prestazionale, all'interno delle aree individuate nelle allegate Planimetrie (Allegato A al Capitolato Speciale di Appalto).

Gli spazi oggetto della concessione (di cui vengono fornite le planimetrie in Allegato A al Capitolato Speciale) sono costituiti da:

- Chiosco, costituito da una pensilina lignea con copertura in metallo che ospita il servizio di caffetteria ed è adibito alla vendita di cibi e bevande per il ristoro dei visitatori dell'Area Archeologica e del Museo e del pubblico in genere, il bancone indicato nella planimetria generale TAV.02 è da fornire secondo le indicazioni tecniche date dalla direzione del museo, per complessivi mq. 58.
- Area al servizio della caffetteria da allestire con tavolini per complessivi mq. 300 (sabbionia).
- Area Attrezzata, dotata di n. 10 cabine, n. 2 docce all'aperto, per complessivi mq. 1000.
- Deposito, n. 1 locale sito presso l'accesso dal cancello di fronte al Piazzale Orti Manara di circa 2,5 mq. ad uso esclusivo dei Servizi (al di fuori di questo spazio può essere allestita la stazione di ricarica del mezzo adibito al servizio di accompagnamento dei disabili di cui all'art. 3 Paragrafo 4 del Capitolato Speciale).
- Area di disbrigo, occlusa al pubblico da una quindi lignea, in cui può essere montata una struttura provvisoria a deposito in spiaggia.
- Servizi igienici per la clientela, in cui uno dedicato ai disabili, 2 mq.

Il Concessionario è tenuto a garantire i Servizi tra il 1 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno di durata della concessione, dalle ore 08.30 e alle 20.00, nei giorni di apertura settimanale (da martedì a domenica) dell'Area Archeologica e del Museo.

ARTICOLO 4 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, ai sensi dell'art. 179 del Codice, è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per l'intera durata del contratto, al netto dell'IVA, e come stimato dall'Amministrazione concedente all'avvio della procedura, quale corrispettivo.

Nel Piano Economico Finanziario (PEF) di massima allegato (Allegato 8) si evidenziano le entrate derivanti dalla gestione, quale elemento attivo e corrispettivo della concessione, nonché i costi verificati nell'andamento storico della gestione. Le predette stime sono state elaborate anche sulla base dei dati forniti nel corso della precedente gestione, hanno carattere puramente indicativo e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione né costituiscono garanzia



alcuna di corrispondenti entrate per il Concessionario, in capo al quale è allocato il rischio operativo connesso alla gestione del servizio come previsto dall'art. 177 del Codice. Si precisa che il modello di PEF, cui si rimanda integralmente per gli importi puntuali, è allegato al solo fine di agevolare il concorrente nella predisposizione del proprio Piano.

Il valore stimato della concessione è indicativamente pari a complessivi € 2.875.000,00 (euro duemilionioottocentosettantacinquemila/00 (al netto di IVA ed eventuali ulteriori tasse ed oneri).

Il valore è come di seguito determinato:

- introito medio mensile presunto nei 7 mesi di apertura del Chiosco e dell'Area Attrezzata (1 aprile - 15 ottobre): Euro 82.000,00 (che – rapportato a 12 mesi, ossia considerando anche i periodi in cui il Concessionario rimane libero di non aprire il Chiosco – è pari a circa Euro 48.000,00 al mese);
- introito medio annuale presunto: Euro 575.000,00;
- introito quinquennale presunto: Euro 2.875.000,00;

Il valore della Concessione, per come sopra indicato, è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 41 del Codice, l'Amministrazione Concedente ha stimato i costi della manodopera in misura pari circa a Euro 685.000,00 €, calcolati sulla base dei seguenti elementi: (a) orari di apertura del Chiosco; (b) figure professionali necessarie, in accordo con le specificità del Servizio; (c) CCNL Turismo e Pubblici Esercizi applicato per i servizi di riferimento e relativi scatti di anzianità.

È rimessa la valutazione del rischio d'impresa ad ogni singolo offerente, con particolare riferimento all'art. 1467, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si dà atto che, a seguito della valutazione dei rischi da interferenze, non emergono interferenze tali da richiedere l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione.

Pertanto, gli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI) sono stimati in euro 0,00 (zero/00) e non sono soggetti a ribasso.

ARTICOLO 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA

Gli importi a base d'asta, soggetti a rialzo, corrispondono:

- al canone di concessione annuo, nella seguente misura: Euro 50.000,00. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrano un canone di concessione inferiore all'importo posto a base d'asta. Il valore del canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascun anno contrattuale;
- ad un ulteriore importo a titolo di royalty, corrispondente ad un valore percentuale applicato sui ricavi annui, pari al 6% dei medesimi (ad es., sull'introito annuale presunto pari a Euro 575.000,00, la royalty su base annua pari al 6% di tale importo è pari ad Euro 34.500,00).



Gli importi a base d'asta sono da intendersi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato anticipatamente, con cadenza mensile, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di cui al Capitolato Speciale. L'Amministrazione Concedente provvederà a emettere, a pagamenti pervenuti, una quietanza attestante l'avvenuto pagamento della rata del canone di concessione.

Il pagamento dell'importo a titolo di royalty dovrà essere corrisposto con cadenza bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Il versamento della somma a titolo di royalty dovrà essere preceduto dalla trasmissione – da parte del concessionario all'Amministrazione Concedente – di documentazione idonea ad attestare l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione del Servizio nel periodo di riferimento (ad es. documenti commerciali di vendita).

I pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bonifico bancario

IBAN: IT76Z0306901626100000046984

OGGETTO: "CONCESSIONE AREE ATTREZZATE GROTTE DI CATULLO SIRMIONE".

Eventuali variazioni di IBAN o di c/c postale saranno comunicate dall'Amministrazione Concedente.

ARTICOLO 6 – SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, dopo aver accertato di possedere i requisiti necessari per partecipare alla procedura, l'operatore economico deve eseguire un sopralluogo per prendere visione dei luoghi, degli accessi e dei luoghi oggetto di concessione.

Il sopralluogo è obbligatorio e la sua mancata effettuazione è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta deve essere effettuata con congruo anticipo, e tenuto conto in ogni caso del termine di scadenza per l'invio dell'offerta, per concordare un appuntamento tra le ore 8:00 e le ore 16:00, dal lunedì alla domenica inclusi.

L'appuntamento è richiesto inviando una PEC all'indirizzo drm-lom@pec.cultura.gov.it. La richiesta deve riportare il nominativo del concorrente, il recapito telefonico, la PEC, il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo; nell'oggetto della PEC deve essere indicata la data proposta con la seguente dicitura: es. *'Grotte di Catullo, sopralluogo concessione, 05/03/2026, ore 9:00'*.

La data e l'ora del sopralluogo sono confermati ovvero comunicati ai concorrenti tramite PEC, in risposta alla richiesta inviata.

Eseguito il sopralluogo, l'Amministrazione concedente rilascia un'attestazione che l'operatore economico carica all'interno della Busta amministrativa (Allegato 5).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di un valido documento di identità da esibire, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante, tutti da esibire.



Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti; in caso contrario l'Amministrazione concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

Le comunicazioni scambiate al fine dell'organizzazione del sopralluogo preliminare non hanno validità in termini di proposta.

ARTICOLO 7 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) il Bando di Concessione contenente le informazioni di carattere generale;

2) il Disciplinare di Concessione e i relativi allegati

Allegato 1 - Istanza di partecipazione

Allegato 2 – Tracciabilità flussi finanziari

Allegato 3 - Patto di integrità

Allegato 4 - Informativa Privacy

Allegato 5 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

Allegato 6 - Schema di offerta economica

Allegato 7 - Impegno garanzia definitiva

Allegato 8 - Piano Economico Finanziario di massima

3) il Capitolato e i relativi allegati

Allegato A - Planimetrie

Allegato B- Prospetto indicativo dei giorni e orari di apertura del sito

Allegato C - Storico visitatori degli ultimi tre anni

4) lo Schema di Contratto

L'Amministrazione elabora, per il tramite della piattaforma, il documento *eDQUE Request* che permette all'operatore economico di autodichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni necessarie a partecipare alla procedura, e la verifica da parte dell'Amministrazione.

La documentazione di gara è pubblicata sul portale degli Acquisti telematici DigitalPA e accessibile gratuitamente anche sul sito *internet* della Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

L'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, interagendo in maniera interoperabile con la Banca Dati ANAC, consente di assolvere agli obblighi di pubblicità legale nel rispetto dell'art. 27 del Codice e della delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi di apposito software per la verifica della firma digitale.

La documentazione di gara è redatta in lingua italiana e anche la documentazione da prodursi, a cura dell'operatore economico, deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata da traduzione giurata in lingua italiana.



ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI E DOMICILIO DIGITALE

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni in corso di gara, tra l'Amministrazione concedente e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuati se resi sul portale degli Acquisti telematici DigitalPA, Area Messaggistica. L'operatore economico ha l'onere di accedere alla predetta sezione e prenderne visione poiché la elegge a proprio domicilio.

Nell'istanza di partecipazione (Allegato 1), l'operatore economico indica, in ogni caso, il proprio indirizzo PEC al quale vengono notificate tutte le comunicazioni inviate dall'Amministrazione. L'operatore economico è tenuto comunque a rispondere tramite l'Area Messaggistica del sistema, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'Amministrazione.

Le modifiche o i problemi temporanei nell'utilizzo del portale e della summenzionata Area devono essere tempestivamente segnalati via PEC all'indirizzo drm-lom@pec.cultura.gov.it; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi tra società cooperative o tra imprese artigiane o stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ARTICOLO 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati membri che partecipano in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali di seguito descritti.

Ai soggetti in forma associata si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. È consentita la presentazione di offerte anche da parte dei predetti soggetti non ancora costituiti. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Le reti di imprese di cui all'art. 65 del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo



dell'organo comune che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o privo di requisiti di qualificazione, o è sprovvista di organo comune, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio fra cooperative o imprese artigiane o stabile, ovvero una sub-associazione nelle forme di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti; in particolare:

a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, con o senza soggettività giuridica, l'organo comune assume la veste di mandatario della sub-associazione;

b) se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 14/2019 ss.mm.ii. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione), l'impresa in concordato preventivo, autorizzata dal tribunale e dal giudice delegato ai sensi del comma 4 dell'art. 95, cit., può partecipare alla gara anche riunita in raggruppamento temporaneo sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È motivo di esclusione dalla gara la partecipazione in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di retisti
- partecipazione sia in forma individuale sia in raggruppamento o consorzio ordinario
- partecipazione sia in forma individuale sia in aggregazione di retisti (fermo restando che le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta in forma singola o associata)
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma

In tali casi, l'Amministrazione dispone l'esclusione degli operatori economici coinvolti se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri



operatori economici partecipanti alla stessa gara, e sempre che l'operatore economico non dimostri, nel termine assegnato, che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. In presenza di una delle fattispecie di cui sopra, l'Amministrazione si riserva in ogni caso di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

ARTICOLO 10 – REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice. Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

Possono essere parimenti esclusi gli operatori economici che versano in una delle ipotesi stabilite dall'art. 95 del Codice. In tali circostanze, l'Amministrazione concedente accerta la sussistenza della causa di esclusione previo contraddittorio con l'operatore economico.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato 3) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190/2012.

Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice mediante compilazione del eDQUE Response. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti generali di partecipazione accedendo al FVOE previa richiesta di autorizzazione all'operatore economico che autorizza l'accesso. Ciascun concorrente è perciò tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al relativo link dal Portale dell'ANAC e, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicare i propri dati identificativi. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l'adempimento dovrà essere eseguito da tutti i soggetti che lo compongono. In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 65, comma 2, del Codice, l'adempimento deve essere eseguito dal consorzio e dalle consorziate eventualmente indicate come esecutrici. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, d.P.R. ult. cit.

L'Amministrazione concedente può chiedere di integrare o sanare le omissioni, inesattezze o irregolarità dell'Istanza di partecipazione e/o della documentazione allegata trasmesse, in ogni caso, entro il termine minimo di 5 (cinque) giorni e massimo di 10 (dieci) successivamente all'esame dell'offerta. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. L'operatore economico che non adempie alle richieste nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

L'Amministrazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti circa le dichiarazioni o documenti presentati in fase di soccorso istruttorio e non perfettamente coerenti con la richiesta, fissando un termine a pena di esclusione.

Per il possesso dei requisiti di ordine generale l'avvalimento non è ammesso.



ARTICOLO 11 – REQUISITI SPECIALI

L'operatore economico partecipante deve dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di essere iscritto nei registri tenuti dalla CCIAA o previsti dall'art. 100 del Codice, per attività (attive) coerenti con quella oggetto della procedura di gara, fornendo nel eDGUE-Response ogni informazione utile a consentire all'Amministrazione concedente di acquisire d'ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese del raggruppamento, anche da costituire, nonché dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori, nonché da ciascuna delle imprese del GEIE e dal GEIE medesimo, nonché da ciascun componente dell'aggregazione di rete e anche dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica, se l'operatore economico partecipa alla gara in tali forme.

Ai fini della comprova, l'iscrizione è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione concedente tramite il FVOE. Per consentire la verifica, da parte dell'Amministrazione, l'operatore economico osserva le indicazioni dettagliate nel precedente articolo, *Requisiti generali*.

A garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, la prestazione oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla perfetta e regolare esecuzione della concessione, l'operatore economico partecipante deve inoltre dimostrare di essere in possesso del seguente requisito: fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ossia 2023-2024-2025, per un importo non inferiore a € 650.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita dall'operatore mediante uno dei seguenti documenti: bilanci o estratti di essi; copia del Modello Unico/Dichiarazione IVA; dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sull'eDGUE.

Ove l'informazione sul fatturato non possa essere fornita, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso, se l'operatore economico partecipa alla gara in tale forma, fermo restando che il suddetto requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, il requisito è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole consorziate.

L'operatore economico concorrente deve inoltre dimostrare di aver gestito un servizio con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della presente Concessione per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ossia 2023-2024-2025 dando indicazione nel DgUE e nell'istanza di partecipazione (Allegato 1) della specifica tipologia del servizio svolto, dell'importo, del CIG, della durata e dei riferimenti completi del



destinatario pubblico, se la prestazione è stata eseguita a favore di una pubblica amministrazione.

La comprova del requisito è fornita dall'operatore, se la prestazione è stata prestata a favore di privati, mediante uno dei seguenti documenti: attestazioni rilasciate, copia dei contratti stipulati completi di copia delle fatture quietanzate o documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso, se l'operatore economico partecipa alla gara in tale forma.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, il requisito è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole consorziate.

Il possesso di tali requisiti specifici risponde inoltre all'esigenza di selezionare operatori economici dotati di capacità idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e dei prodotti e tenuto conto della complessità del servizio, che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare le rigorose tempistiche previste dal Capitolato Speciale, durante l'intera durata del contratto.

L'Amministrazione concedente può chiedere di integrare o sanare le omissioni, inesattezze o irregolarità dell'istanza di partecipazione e/o della documentazione allegata se trasmesse, in ogni caso, entro il termine indicato. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Per il possesso dei requisiti di ordine speciale l'avvalimento non è ammesso.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 23/03/2026**, l'operatore economico accede al portale degli Acquisiti telematici DigitalPA, all'indirizzo <https://polomuseale-lombardia.acquistitelematici.it/> e visualizza il bando attivo; quindi, accede dopo aver inserito le proprie credenziali o provveduto a registrarsi, e compila i campi strutturati nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla piattaforma telematica. L'accesso alla piattaforma è gratuito.

L'offerta è composta da:

- **BUSTA amministrativa**
- **BUSTA tecnica**
- **BUSTA economica**

L'offerta deve essere presentata, nel rispetto delle istruzioni DigitalPA e di quanto previsto nei documenti di gara, in formato elettronico e firmata digitalmente ove richiesto, a pena di esclusione.

L'offerta pervenuta oltre il termine di scadenza è irricevibile. La piattaforma Acquisiti telematici DigitalPA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione, né accetta offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.



L'ora e la data esatta di ricezione dell'offerta sono stabilite dalla piattaforma che rilascia all'operatore economico un messaggio di ricevuta di invio offerta con data certa.

La preparazione dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione.

L'accesso, l'utilizzo del portale Acquisti telematici DigitalPA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di Concessione e nei documenti di gara, delle regole DigitalPA e delle istruzioni presenti nella piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione e le comunicazioni nel sito istituzionale della Direzione regionale Musei nazionali Lombardia.

La piattaforma Acquisti telematici DigitalPA garantisce il rispetto della segretezza e riservatezza dell'offerta presentata e dei documenti che la compongono, e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, anche dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo.

In caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma Acquisti telematici DigitalPA, tale da impedire la corretta presentazione dell'offerta, l'Amministrazione concedente adotta i necessari provvedimenti potendo anche disporre la sospensione del termine per la ricezione dell'offerta e la proroga dello stesso; in tali casi, il portale assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza dell'offerta inviata. È consentito all'operatore economico che ha già inviato l'offerta, ritirarla ed eventualmente sostituirla.

L'operatore economico, presentando l'offerta, dichiara di essere a conoscenza del fatto che alla stessa è vincolato nei termini previsti e di legge nonché di accettare tutta la documentazione di gara allegata, chiarimenti inclusi. Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che può ritirare l'offerta presentata sostituendola con un'altra entro il termine di scadenza stabilito, sapendo che l'Amministrazione considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Un'offerta ritirata equivale ad un'offerta non presentata.

L'operatore economico inserisce i documenti richiesti nella sezione pertinente. Indicare o fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa determina l'esclusione dalla procedura.

ARTICOLO 13 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta amministrativa comprende i documenti richiesti all'operatore economico partecipante, riguardanti nello specifico:



- Istanza di partecipazione, da presentare secondo il *fac-simile* unitamente alla copia semplice di un documento di riconoscimento fronte/retro del dichiarante, in corso di validità (Allegato 1);
- Documento di Gara Unico Europeo elettronico (*eDGUE-Response*);
- Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 2);
- Patto di integrità (Allegato 3);
- Informativa Privacy (Allegato 4);
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato 5);
- Impegno garanzia definitiva (Allegato 7);
- Schema di contratto controfirmato per presa d'atto;

L'Istanza di partecipazione (Allegato 1) è presentata dall'operatore economico e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore. Nell'istanza, l'operatore economico indica se intende partecipare alla gara in forma singola o associata.

In caso di partecipazione da parte di un raggruppamento/consorzio/GEIE/aggregazione di imprese, l'Istanza di partecipazione è unica e contiene i dati identificativi di ciascuna impresa, precisando il ruolo assunto da ciascuna e le prestazioni/percentuale di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici; in particolare:

-- se il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE è già costituito, l'Istanza è presentata dalla mandataria/capofila ed è da questa firmata digitalmente; all'Istanza è allegata la copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;

-- se il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE non è ancora costituito, l'Istanza è presentata dalla mandataria/capofila ed è firmata digitalmente da tutti i soggetti del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/gruppo; l'Istanza contiene l'impegno degli operatori a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (specificamente indicato), in caso di aggiudicazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

-- per il consorzio di cooperative e imprese artigiane o per il consorzio stabile, l'Istanza è presentata e firmata digitalmente dal consorzio;

-- per le aggregazioni di imprese, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, l'Istanza di partecipazione è presentata e firmata digitalmente dall'organo comune/mandataria che può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, purché faccia obbligatoriamente parte di questi; all'Istanza è allegata la copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-- per le aggregazioni di imprese, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, l'Istanza di partecipazione è presentata e firmata digitalmente dall'organo comune/mandataria, che può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara purché faccia obbligatoriamente parte di questi, e da tutti



i retisti che partecipano alla gara; all'Istanza è allegata la copia del contratto di rete e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita all'organo comune;

-- per le aggregazioni di imprese, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, l'Istanza è presentata e firmata digitalmente dal retista mandatario o, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo da costituirsi, da tutti i retisti che partecipano alla gara; all'Istanza è allegata la copia del contratto di rete e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita all'organo comune (se la rete partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo costituito) ovvero la copia del contratto di rete e la dichiarazione di ciascun concorrente aderente alla rete attestante l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad uno di essi (specificamente indicato), in caso di aggiudicazione (se la rete partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo costituendo).

La Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 2), il Patto di Integrità (Allegato 3) e l'Informativa Privacy (Allegato 4) sono presentati dal soggetto che firma l'Istanza e sottoscritti digitalmente. In caso di partecipazione da parte di un raggruppamento/consorzio/GEIE/aggregazione di imprese, i predetti modelli sono firmati digitalmente, ciascuno per sé, da tutti i soggetti del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE, o dall'organo comune/mandataria e dalle imprese aderenti nel caso di aggregazione di rete, o dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile.

L'Istanza di partecipazione (Allegato 1), la Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 2), il Patto di Integrità (Allegato 3) e l'Informativa Privacy (Allegato 4) sono compilati e inseriti nella Busta amministrativa.

In caso di documenti firmati dal procuratore, la documentazione amministrativa comprende la copia della Procura conferita o la visura camerale da cui risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

A pena di esclusione, l'Istanza di partecipazione ed ogni dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. devono essere corredate dalla copia semplice di un documento di riconoscimento fronte/retro del sottoscrittore, in corso di validità.

L'Istanza e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità ai *fac-simile* allegati al presente Disciplinare, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

L'eDGUE-Response è compilato dal concorrente creando il file XML a partire dall'eDGUE-Request XML presente sulla piattaforma, in conformità alle specifiche tecniche emanate da AgID. L'eDGUE-Response è prodotto sia in formato XML che PDF ed è compilato dall'operatore economico che partecipa in forma individuale o, in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. In caso di consorzi



cooperativi/artigiani/stabili, l'eDGUE è presentato dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Se alla gara partecipa un'aggregazione di rete, tutte le imprese retiste devono presentare il proprio eDGUE se l'intera rete partecipa, ovvero l'organo comune e le singole imprese retiste indicate.

L'eDGUE contiene 'informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice' importate dal file prodotto, nonché 'informazioni sull'operatore economico' che devono essere rese dal concorrente mediante la compilazione delle parti pertinenti: in particolare, all'operatore economico è richiesto:

- di indicare oltre al proprio indirizzo e-mail anche l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- di specificare se è una micro, piccola o media impresa;
- di dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 94 e 95 del Codice fornendo, in caso di risposta affermativa, ogni ulteriore informazione richiesta producendo documenti separati utili ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte dell'Amministrazione;
- di dichiarare il possesso dei requisiti speciali richiesti;
- di indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri, indicando il proprio ruolo nel raggruppamento/consorzio/G/rete di imprese e tutti gli altri operatori economici con cui partecipa;
- di dichiarare se intende affidare determinate attività in subappalto, indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto, tenuto conto anche di quanto precisato nel successivo articolo 14.

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO

La richiesta di subappalto è presentata dall'operatore economico all'atto dell'offerta compilando l'apposita sezione nel eDGUE-Response.

La richiesta contiene l'indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. Non può essere attivato il soccorso istruttorio se l'operatore economico non abbia manifestato espressamente nel eDGUE-Response la volontà di affidare a terzi parte del servizio di competenza.

Il ricorso al subappalto deve essere in ogni caso espressamente autorizzato dall'Amministrazione concedente che avvia il procedimento autorizzatorio dopo la presentazione della richiesta formale da parte dell'aggiudicatario.

In corso di esecuzione, si applicano le previsioni previste dal Capitolato.

ARTICOLO 15 – IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Nella Busta amministrativa l'operatore economico inserisce la dichiarazione di cui al *fac-simile Allegato 7*, contenente l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risulti affidatario. La dichiarazione deve essere presentata da istituto bancario o assicurativo o altro soggetto autorizzato ai sensi di legge.



Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno solo a condizione che il predetto sia già costituito nella sua integrità prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile ed è quindi causa di esclusione l'impegno a rilasciare la garanzia da parte di un soggetto non autorizzato.

ARTICOLO 16 – CONTRIBUTO ANAC

L'operatore economico che partecipa alla gara provvede al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC nella misura stabilita di € 165,00 (euro centosessantacinque/00).

Al versamento, gli operatori economici provvedono attraverso il portale ANAC. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzi ordinari/agggregazione di imprese di rete/GEIE, il versamento, che resta unico, deve essere effettuato dall'impresa con funzioni di capogruppo.

Al versamento, gli operatori economici provvedono attraverso il portale ANAC.

L'omesso versamento del contributo è causa di esclusione dalla gara.

L'Amministrazione concedente accerta il pagamento e in caso di mancato pagamento, o di pagamento non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, esclude il concorrente dalla procedura.

ARTICOLO 17 – OFFERTA TECNICA

La Busta B – Offerta Tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica redatta, a pena di esclusione, secondo le specifiche tecniche e di formattazione di seguito descritte. L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nello specifico, l'Offerta Tecnica è costituita da:

- **Relazione Tecnica**, che illustri dettagliatamente le modalità di organizzazione, gestione e svolgimento dei Servizi e delle attività connesse alla Concessione, nonché esplicitante ciascun elemento di valutazione di cui al successivo Art. 19:
 - (a) offerta gastronomica, in termini di quantità e varietà. Sarà cura del concorrente descrivere le soluzioni gastronomiche che intende proporre per il servizio di caffetteria, in funzione delle diverse fasce orarie giornaliere, e dovrà indicare la varietà delle proposte che intende offrire
 - (b) progetto di allestimento del Chiosco e dell'Area Attrezzata. Con riferimento a questi ultimi, il concorrente è tenuto a fornire una proposta di allestimento in termini di sostenibilità e rispetto dell'ambiente circostante, nonché di conformità all'identità e alla valenza culturale dell'Area Archeologica
 - (c) Estensione del periodo di erogazione del servizio rispetto a quanto previsto dal capitolato. Il concorrente dovrà dichiarare la disponibilità ad erogare il servizio in periodi dell'anno ulteriori rispetto a quelli previsti dal capitolato (1° aprile – 15 ottobre), senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, specificando la durata del periodo aggiuntivo di erogazione del servizio.



(d) Livello qualitativo dell'offerta desumibile dal curriculum e dalle esperienze pregresse. Il concorrente dovrà descrivere le esperienze pregresse con riferimento alla gestione di servizi di caffetteria e somministrazione di alimenti e bevande, nonché la capacità di garantire standard adeguati.

(e) promozione del Servizio, piano di comunicazione e marketing. Il concorrente dovrà proporre una proposta di comunicazione e marketing, sviluppandola attraverso una trattazione organica che evidenzii gli strumenti che intende utilizzare per la promozione del Chiosco e dell'Area Attrezzata

- **uno o più elaborati grafici relativi al progetto di allestimento del Chiosco e dell'Area Attrezzata.**

Per tutto quanto in questa sede non espressamente indicato, si rinvia al successivo Art. 19 – in riferimento agli elementi premiali di valutazione dell'Offerta Tecnica – e alle ulteriori specificazioni contenute nel Capitolato Speciale.

Il concorrente dovrà altresì presentare, in sede di gara, il progetto per l'organizzazione ed espletamento dei servizi di assistenza e salvataggio a mare e a terra degli ospiti, con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana degli ospiti del Chiosco e dell'Area Attrezzata. Sarà altresì onere del concorrente incaricare – in vista dell'eventuale successiva aggiudicazione – una azienda specializzata in servizi di sicurezza e di vigilanza (anche notturna) che assicuri adeguati sistemi di allarme e sicurezza antincendio, antintrusione, antifurto (con copertura estesa anche all'entrata del cancello su Piazzale Orti Manara e al Chiosco) unitamente alla adozione di un Piano della sicurezza e alla assunzione di adeguato personale addetto alla vigilanza, all'accoglienza del pubblico e all'accesso ai Servizi.

La Relazione Tecnica (in formato .pdf) deve contenere un indice degli argomenti, con indicazione dei corrispondenti numeri di pagina, e deve essere corredata di qualsivoglia allegato ritenuto utile per dare maggiore chiarezza all'Offerta Tecnica medesima, sì da esplicitare tutti gli aspetti del progetto proposto per l'organizzazione e la gestione dei Servizi, descrivendo le attività, le apparecchiature e i prodotti offerti nei loro aspetti qualitativi, tecnici, funzionali ed estetici (ad es.: schede tecniche, foto, certificazioni, depliant, diagrammi ed elaborati grafici).

La Relazione Tecnica dovrà avere un massimo di 25 facciate di foglio informatico standard, corrispondente al formato A4. Per la redazione della Relazione Tecnica dovrà essere usato il carattere Garamond, dimensione 12, con un massimo di 40 righe a facciata e indicativamente 90 caratteri (spaziature comprese). Tali limiti sono da ritenersi inderogabili, al fine di consentire la par condicio tra tutti i concorrenti. Pertanto si precisa che, qualora la Relazione Tecnica superi il suddetto limite ed entro le prime 20 facciate (a) sia rinvenibile una trattazione completa degli argomenti, la commissione giudicatrice valuterà esclusivamente le prime 20 facciate e attribuirà un punteggio pari a 0 per gli aspetti successivi non compresi nelle 20 facciate; ovvero (b) non sia rinvenibile una trattazione completa



nemmeno degli argomenti, l'offerta sarà ritenuta incompleta e, pertanto, il concorrente sarà escluso dalla presente procedura di gara.

Il suddetto limite di 25 facciate comprende anche quelle interamente o parzialmente riempite con eventuali disegni, immagini fotografiche o altro materiale grafico-illustrativo. Sono altresì compresi nel detto limite di 25 facciate gli allegati.

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE costituiti, l'offerta tecnica è firmata digitalmente dalla mandataria/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE costituendo, l'offerta tecnica è firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio o il gruppo.

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o per il consorzio stabile, l'offerta tecnica è firmata digitalmente dal consorzio.

In caso di aggregazioni di imprese, l'offerta tecnica è firmata digitalmente dall'organo comune/mandataria (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica), ovvero dall'organo comune/mandataria e da tutti i retisti che partecipano alla gara (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica), ovvero dal retista mandatario o, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo da costituirsi, da tutti i retisti che partecipano alla gara (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti).

Si precisa che quanto offerto non può comportare oneri aggiuntivi di alcun tipo per l'Amministrazione né la predetta è vincolata alla stessa. L'operatore economico aggiudicatario è però tenuto al pieno rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica, costituendo la stessa parte integrante del contratto.

L'offerta tecnica contiene inoltre la dichiarazione su eventuali parti della stessa coperte da riservatezza con riferimento a segreti tecnici o commerciali. La dichiarazione motiva analiticamente l'esigenza di tutela e l'effettiva sussistenza del segreto tecnico e/o commerciale e l'operatore economico allega, a tal fine, anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute segrete. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi la dichiarazione dovrà essere unica e sottoscritta da tutti componenti del raggruppamento o consorzio. Resta ferma ogni valutazione dell'Amministrazione circa la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché la facoltà della stessa di chiedere all'operatore economico concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza dei segreti tecnici e/o commerciali dichiarati.

L'offerta tecnica non è sanabile mediante soccorso istruttorio. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità dell'offerta tecnica, tali da determinarne una variazione, determinano l'esclusione dalla gara.

La Commissione di gara può invitare l'operatore economico a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentate nell'ambito dell'offerta tecnica, che non ne comportino alcuna variazione.



L'inserimento di qualsivoglia dato di carattere economico all'interno dell'offerta tecnica determina l'esclusione dalla gara.

ARTICOLO 18 – OFFERTA ECONOMICA

La Busta C – Offerta Economica dovrà contenere l'offerta economica, redatta secondo il Modello di cui all'Allegato 6 al presente disciplinare e comprensiva altresì di un Piano Economico Finanziario (il "PEF"), redatto secondo il Modello di cui all'Allegato 8, corredato dalla relativa relazione contenente la giustificazione degli importi indicati (stime e assunzioni utilizzate per la quantificazione di ciascuna voce).

L'Offerta Economica (Allegato 6) contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- (a) canone offerto, in rialzo rispetto al valore posto a base di gara, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- (b) la percentuale di royalty offerta, in rialzo rispetto al valore posto a base di gara, al netto di IVA;
- (c) stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del Servizio oggetto di concessione;
- (d) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti;
- (e) impegno alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi in esso previsti per la realizzazione degli investimenti.

Sia l'Offerta Economica che il PEF vanno debitamente sottoscritti con firma digitale. Sono inammissibili, e danno luogo ad esclusione del concorrente:

- le offerte economiche inferiori agli importi (canone e royalty) posti a base d'asta;
- le offerte economiche il cui PEF presenti un utile negativo.

L'Offerta Economica, di cui il PEF con la relativa relazione costituisce parte essenziale, dovrà essere redatta dal concorrente sulla base del PEF di massima (Allegato 8) e, quindi contenere – al minimo e a pena di esclusione – le voci in esso presenti e – ancora a pena di esclusione – dovrà: (a) essere coerente rispetto a quanto dichiarato dal concorrente in sede di Offerta Economica e Tecnica, nonché a quanto prescritto nella lex specialis; e (b) garantire l'equilibrio economico e finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

L'Offerta economica è firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico partecipante, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6.

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE costituiti, l'offerta economica è firmata digitalmente dalla mandataria/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE costituendo, l'offerta economica è firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio o il gruppo. In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, l'offerta economica è firmata digitalmente dal consorzio. In caso di aggregazione di imprese, l'offerta



economica è firmata digitalmente dall'organo comune/mandataria (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica), ovvero dall'organo comune/mandataria e da tutti i retisti che partecipano alla gara (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica), ovvero dal retista mandatario o, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo da costituirsi, da tutti i retisti che partecipano alla gara (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti).

Sono inammissibili le offerte economiche che ribassano l'importo a base d'asta.

Ai sensi del Codice, l'offerta economica indica inoltre i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dovuti dall'Appaltatore e diversi dagli oneri di sicurezza per rischi da interferenze stimati dalla Stazione Appaltante (es. oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DRI).

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità dell'offerta economica non possono essere sanate e determinano l'esclusione dalla gara.

La Commissione di gara può invitare l'operatore economico a fornire chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificarne il contenuto.

ARTICOLO 19 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 185 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo c.d. aggregativo compensatore, secondo le indicazioni e le modalità di calcolo contenute nelle Linee Guida n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, adottate dall'ANAC il 21 settembre 2016 (per come successivamente aggiornate).



**DIREZIONE
REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
LOMBARDIA**

**GROTTE DI CATULLO
E MUSEO
ARCHEOLOGICO
DI SIRMIONE**

Elementi di valutazione tecnica	Criteri motivazionali	Punteggio Massimo
------------------------------------	-----------------------	----------------------



A. Offerta gastronomica in termini di qualità e varietà	Il Concorrente dovrà descrivere – nella propria Relazione Tecnica – le soluzioni gastronomiche che intende proporre per il servizio di caffetteria, in funzione delle fasce orarie giornaliere, e dovrà indicare la varietà delle proposte che intende offrire, indicando, a titolo esemplificativo, eventuali soluzioni dolci e salate, con riferimento anche alla provenienza (es. prodotti Km. 0) e alla qualità (es. DOP, IGP, STG) e alla stagionalità dei prodotti. Ai fini della valutazione – oltre alla diversificazione e alla varietà delle proposte – si valorizzeranno i seguenti elementi: – eventuale impiego, in modo prevalente, di ingredienti freschi (ad es. pane) e di frutta e ortaggi di stagione, con conseguente limitazione all'utilizzo di prodotti congelati e/o surgelati, nonché di prodotti industriali e a lunga conservazione (sotto-criterio A1: max. 8 punti); – eventuale somministrazione, in modo prevalente, di prodotti del territorio (sotto-criterio A2: max. 5 punti); – eventuali previsioni di proposte gastronomiche <i>ad hoc</i> e diversificate in relazione a particolari esigenze alimentari dei clienti, quali – ad esempio – vegetariani, vegani, celiaci (sotto-criterio A3: max. 4 punti); – eventuale destinazione delle eccedenze alimentari ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a soggetti indicati nell'art. 13 della L. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti (sotto-criterio A4: max. 3 punti).	Valutazione discrezionale Max 20
--	--	--



B. Allestimenti del Chiosco e dell'Area Attrezzata	Con riferimento al Chiosco e all'Area Attrezzata, il Concorrente dovrà fornire una proposta di allestimento in termini di sostenibilità e rispetto dell'ambiente circostante, nonché di conformità all'identità e alla valenza culturale dell'Area Archeologica. Il Concorrente dovrà indicare, nella propria Relazione Tecnica, le tipologie di Arredi, Accessori e Attrezzature (per come definiti nel Capitolato Tecnico) che intende proporre, specificandone i materiali. Sarà valutata in particolare la coerenza con quanto richiesto nel Capitolato Speciale. Ai fini della valutazione del presente criterio si valorizzeranno i seguenti elementi: – pregio estetico, in specie nella forma della integrazione degli Allestimenti proposti con il contesto paesaggistico e storico dell'Area Archeologica (sotto-criterio B1: max. 7 punti); – funzionalità degli Allestimenti proposti (es. razionale utilizzazione degli spazi concessi) (sotto-criterio B2: max. 5 punti); – progetto illuminotecnico e sua idoneità a garantire un adeguato risparmio energetico (sotto-criterio B3: max. 3 punti); – idoneità a garantire un adeguamento risparmio energetico anche in relazione alle Attrezzature da installarsi a cura del concessionario (es. microonde, piastre, lavastoviglie, etc.) (sotto-criterio B4: max. 3 punti); – livello di ecosostenibilità degli Allestimenti proposti, consistente – tra l'altro – nella conformità dei materiali scelti agli standard di sostenibilità (ad es. in riferimento alla c.d. <i>European Label</i>) (sotto-criterio B5: max. 2 punti).	Valutazione discrezionale Max 20
---	---	--



C. Estensione del periodo di erogazione del servizio rispetto a quanto previsto dal capitolato	Sarà valutata la disponibilità dell'offerente a garantire l'erogazione del servizio in periodi dell'anno ulteriori rispetto a quelli ordinariamente previsti dal capitolato (1° aprile – 15 ottobre), senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. – Nessuna estensione del periodo di servizio (0 punti) – Estensione fino a 30 giorni complessivi (anche non continuativi) (5 punti) – Estensione da 31 a 90 giorni complessivi (anche non continuativi): (10 punti) – Estensione superiore a 91 giorni complessivi (anche non continuativi): (15 punti)	Valutazione tabellare Max 15
---	--	--



D. Livello qualitativo dell'offerta desumibile dal curriculum e dalle esperienze pregresse	Sarà valutato il livello qualitativo dell'offerta come desumibile dal curriculum dell'offerente e dalle esperienze pregresse documentate, con riferimento alla gestione di servizi di caffetteria e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché alla capacità di garantire standard adeguati in termini di cura del servizio, immagine complessiva e coerenza dell'offerta rispetto al contesto di svolgimento. Ai fini della valutazione si valorizzeranno i seguenti elementi: – Contesti di svolgimento dei servizi nelle esperienze pregresse: livello qualitativo e tipologia dei contesti nei quali l'offerente ha maturato le esperienze dichiarate (es. contesti culturali, museali, istituzionali, di rappresentanza) (sotto-criterio D1: max. 5 punti) – Cura formale del servizio e dell'immagine complessiva nelle esperienze pregresse: attenzione dimostrata, nelle esperienze pregresse, agli aspetti qualitativi e formali del servizio, quali modalità di presentazione dell'offerta, rapporto con l'utenza e cura dell'immagine complessiva del servizio (sotto-criterio D2: max. 5 punti)	Valutazione discrezionale Max 10
---	--	--



E. Promozione dei Servizi e piano di comunicazione e marketing	Il Concorrente è tenuto ad elaborare, nella propria Relazione Tecnica, una proposta di comunicazione e <i>marketing</i>, sviluppandola attraverso una trattazione organica che evidenzia gli strumenti che intende utilizzare per la promozione del Chiosco e dell'Area Attrezzata. La valutazione, nel suo complesso, terrà conto dell'efficacia, della varietà, dell'eshaustività e della concretezza della proposta, nonché della sua coerenza con l'identità e la valenza culturale dell'Area Archeologica. Ai fini della valutazione si valorizzeranno i seguenti elementi: – eventuale predisposizione di un sito web dedicato al Chiosco e all'Area Attrezzata, da aggiornarsi periodicamente e recante informazioni sui Servizi (es.: offerta gastronomica, offerta del servizio di accoglienza, galleria fotografica del Chiosco e dell'Area Attrezzata). Saranno premiate, in sede di attribuzione del punteggio, le soluzioni caratterizzate da un'adeguata chiarezza dell'interfaccia web e delle informazioni ivi contenute, nonché la fruibilità della pagina (ivi compresa la predisposizione di una versione anche in lingua inglese e/o tedesca del sito) e l'aggiornamento e l'adeguamento dei contenuti (sotto-criterio E1: max 2 punti); – eventuale predisposizione di una o più pagine <i>social</i> dedicate al Chiosco e all'Area Attrezzata, da aggiornarsi periodicamente e da coordinarsi con il suddetto sito web. Sarà premiata, in sede di attribuzione del punteggio, l'eventuale presenza su più <i>social network</i> (es. Facebook, Instagram, TikTok, etc.) (sotto-criterio E2: max 2 punti); – eventuali ulteriori forme di pubblicità (es. cartellonistica, <i>flyer</i>, volantini promozionali distribuiti sia all'interno che all'esterno del Chiosco e dell'Area Attrezzata) (sotto-criterio E3: max 1 punto).	Valutazione discrezionale Max 5
---	---	---



Metodo di attribuzione del punteggio dell'Offerta tecnica

Sulla base del metodo c.d. aggregativo compensatore, il punteggio da attribuirsi all'Offerta Tecnica è determinato mediante l'applicazione della seguente formula generale:

$$PT = S_n$$

dove:

Legenda:

$$S_n = [W * V]$$

PT = punteggio attribuito ad ogni offerta valutata;

n = numero totale degli elementi di valutazione;

S_n = sommatoria dei punteggi determinati per gli elementi di valutazione;

W = peso o punteggio massimo stabilito per il singolo elemento di valutazione;

V = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito all'offerta – in base alle valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice – per il singolo elemento di valutazione.

Quanto al coefficiente **V**, attribuito all'offerta in relazione al singolo elemento di valutazione, il valore discrezionale sarà attribuito secondo i seguenti criteri di valutazione:

<u>Giudizio</u>	<u>Coefficiente</u>
Ottimo	1
Distinto	0,80
Buono	0,60
Sufficiente	0,40
Mediocre	0,20
Scarso	0

In primo luogo, il coefficiente verrà attribuito da ciascun commissario a ciascuna Offerta Tecnica e per ogni singolo sotto-criterio. Il coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al singolo sotto-criterio: il risultato così ottenuto darà il sotto-punteggio attribuito dal singolo commissario per il singolo sotto-criterio.

Le medesime operazioni – sia quanto alla determinazione del coefficiente che quanto al calcolo del sotto-punteggio – andranno ripetute, da ciascun commissario, per ciascun sotto-criterio. I sotto-punteggi così ottenuti verranno tra loro sommati e il relativo totale darà il coefficiente attribuito dal singolo commissario all'Offerta Tecnica per ciascuno dei macro-criteri A, B e C.



I commissari redigono una breve ma analitica relazione, recante la motivazione dell'attribuzione dei coefficienti e – per l'effetto – dei sotto-punteggi per ciascun sotto-criterio.

Non è prevista alcuna riparametrazione – né in sede di attribuzione dei coefficienti, né quanto ai punteggi.

All'esito delle operazioni di calcolo sopra descritte, il punteggio definitivo attribuito dalla commissione giudicatrice

a ciascuna Offerta Tecnica risulterà dalla media (arrotondata a due cifre decimali) dei punteggi complessivi attribuiti da ciascun commissario.

Criteri di valutazione dell'Offerta Economica e metodo di attribuzione del punteggio dell'Offerta Economica

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adequatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Il punteggio dell'Offerta Economica è attribuito sommando i punteggi assegnati alle due diverse componenti – canone e royalty – secondo quanto riportato nella seguente tabella:

/	Voce di offerta economica	Punteggio
C	Canone	PEC,max
		24
R	Royalty sui ricavi annui derivanti dall'espletamento del Servizio, al netto di IVA	PER,max
		6
Totale		30

A ciascuno degli elementi di cui alla sovrastante tabella, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare interdipendente

$$V_{k,i} = (\Delta_{k,i}/\Delta_{k,max})^\alpha$$

dove:



$V_{k,i}$ = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo per la k -esima voce di offerta economica, Canone, Royalty ($k=C,R$);

$\Delta_{k,i}$ = con riferimento alle voci di offerta economica "Canone e Royalty" ($k=C,R$), $\Delta_{k,i}$ rappresenta il rialzo offerto dal concorrente i -esimo, determinato come differenza tra il valore offerto dal concorrente i -esimo relativamente alla k -esima voce di offerta economica ("Canone e Royalty", $k=C,R$) e i corrispondenti valori posti a base d'asta;

Δ_{kmax} = rappresenta il valore più elevato dei rialzi $\Delta_{k,i}$ offerti in gara per la k -esima voce di offerta economica, Canone, Royalty, ($k=C, R$);

$\alpha = 0,4$ è il parametro che determina la concavità della curva di punteggio.

Metodo per il calcolo dei punteggi

Quanto al punteggio tecnico, ciascun commissario determina – su base discrezionale, in accordo a quanto indicato nella tabella che precede – una proposta di coefficiente di valutazione **V**. La commissione giudicatrice calcola la media aritmetica delle suddette proposte di coefficiente **V** e determina così il coefficiente definitivo **V** da applicare al singolo criterio. Il punteggio tecnico attribuito per il singolo elemento di valutazione sarà dato dal prodotto del coefficiente definitivo **V** per il punteggio massimo attribuito al singolo criterio (**W**). Il punteggio tecnico definitivo (**PT**), per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti (**V * W**) sui singoli elementi di valutazione (**Sn**).

Il punteggio economico attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito secondo quanto specificato nei precedenti paragrafi, moltiplicato per il relativo punteggio massimo. Nel dettaglio, il punteggio economico è dato dalla seguente formula

$$PE_i = V_{C,i} * PE_{C,max} + V_{R,i} * PE_{R,max}$$

$$PE_i = V_{C,i} * PE_{C,max} + V_{R,i} * PE_{R,max}$$

dove:

PE_i = punteggio economico concorrente i ;

V_{C,i} = coefficiente voce di offerta economica Canone del concorrente i ;

V_{R,i} = coefficiente voce di offerta economica Royalty del concorrente i ;

PE_{C,max} = punteggio massimo voce di offerta economica Canone;



PER_{max} = punteggio massimo voce di offerta economica *Royalty*.

Non si procederà ad ulteriore riparametrazione. I valori così ottenuti saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, ottenuto sommando il punteggio tecnico (**PT**) e il punteggio economico (**PE**): **P_{totale} = PT + PE**.

ARTICOLO 20 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e all'orario che saranno comunicati a valle del termine di presentazione delle offerte sulla Piattaforma e-procurement messa a disposizione dall'Amministrazione Concedente (DigitalPA), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese partecipanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti.

Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle imprese identificate nel verbale, che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.

Il RUP procederà nella prima seduta, sulla base della documentazione presentata nella Busta A – Documentazione Amministrativa:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei documenti inviati dai concorrenti, della loro integrità e al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice dei Contratti e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti, le necessarie integrazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a cinque giorni e a sospendere la seduta. Nella seduta successiva, il RUP provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della eventuale sanzione.

La commissione giudicatrice procederà, in una successiva seduta pubblica, all'analisi del contenuto della Busta B – Offerta Tecnica.

Successivamente, in seduta riservata, la medesima commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati ed alla attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nel precedente Art. 19.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle



offerte tecniche, procedendo poi all'analisi del contenuto della Busta C - Offerta Economica.

Successivamente, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà alla valutazione delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi. Qualora la commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la commissione giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi tecnici, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica propone l'aggiudicazione della Concessione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

ARTICOLO 21 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 110 e 176 del Codice, la Stazione concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità l'offerta che, in relazione all'oggetto della concessione, appaia anormalmente bassa sulla base di specifici elementi, ivi inclusi piano economico-finanziario e le condizioni complessive di gestione del servizio.

La verifica è effettuata nel rispetto del principio del contraddittorio, richiedendo all'offerente le giustificazioni ritenute necessarie, con particolare riferimento ai costi di gestione, agli oneri per la sicurezza, al rispetto della normativa in materia di lavoro e previdenza, nonché all'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Qualora le giustificazioni fornite non risultino idonee a dimostrare la sostenibilità dell'offerta, la Stazione concedente dispone l'esclusione dell'offerente dalla procedura.

Resta ferma la facoltà della Stazione concedente di procedere alla verifica di anomalia anche in presenza di una sola offerta, ove la stessa appaia, sulla base di elementi specifici, anormalmente bassa.

ARTICOLO 22 – AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

Aggiudicazione



Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura dell'Amministrazione Concedente con le modalità di cui all'art. 90 del Codice dei Contratti.

L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente dell'Amministrazione Concedente ad esito delle operazioni di cui ai precedenti Artt. 18 e 19. La stessa è subordinata, nella sua efficacia, alla prova positiva dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei Contratti.

Sarà insindacabile diritto dell'Amministrazione Concedente quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 10, del Codice dei Contratti. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile, ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti.

Inoltre, l'Amministrazione Concedente potrà decidere di non aggiudicare la Concessione all'offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei Contratti, sull'offerente cui l'Amministrazione Concedente ha deciso di aggiudicare la Concessione. A tal fine l'Amministrazione Concedente richiede, ai sensi dell'art. 108 del Codice, al concorrente in questione di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.

L'Amministrazione Concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17, comma 5 del Codice dei Contratti, aggiudica la Concessione.

L'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei Contratti, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti; in caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla relativa segnalazione all'ANAC. Nel caso in cui la Concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Concessione verrà aggiudicata scorrendo ulteriormente la graduatoria.

Stipula del contratto e garanzia definitiva

Successivamente all'aggiudicazione, con l'aggiudicatario verrà stipulata la Concessione regolante lo svolgimento del Servizio. Il rapporto contrattuale così instaurato sarà regolato dal Contratto (secondo lo schema allegato), dal presente disciplinare, dal Capitolato Speciale, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge applicabili.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, i casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il Concessionario, la Concessione verrà stipulata nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e, comunque, non prima di 30 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. La



stipulazione della Concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Prima della stipula della Concessione, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Concessione medesima, riferita al valore oggetto di affidamento e nella misura prevista dall'art. 117, comma 1, del Codice dei Contratti.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Concessione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 117 del Codice dei Contratti.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Concessione, con l'emissione del certificato di verifica di conformità. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice dei Contratti. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del concessionario all'istituto garante e all'Amministrazione Concedente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dall'Amministrazione Concedente in ragione delle verifiche di conformità svolte.

In caso di raggruppamenti temporanei tra imprese, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento. Conseguentemente, l'Amministrazione Concedente aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in posizione utile nella graduatoria.

Conservazione della documentazione di gara

Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, che all'esaurimento della procedura, i documenti e le offerte verranno conservati dall'Amministrazione Concedente nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, l'Amministrazione Concedente adotterà idonee cautele di conservazione della



documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione della Concessione, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice dei Contratti, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Amministrazione Concedente ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

ARTICOLO 23 – COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare sulla piattaforma degli acquisiti telematici DigitalPA, nell'apposita Area Messaggistica, fino a 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in forma anonima sulla piattaforma degli acquisiti telematici DigitalPA almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato né alle richieste presentate con modalità diverse.

Sul portale degli acquisti telematici DigitalPA e sul sito internet della Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, saranno inoltre pubblicate eventuali integrazioni o comunicazioni relative alla presente procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center DigitalPA indicato nel sito.

ARTICOLO 24 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative alla procedura di gara la competenza è del Foro di Milano.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Disciplinare, si applicano le leggi vigenti in materia ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

* * *

REFERENTI

Direttore della Direzione regionale Musei nazionali Lombardia: Rosario Maria Anzalone

RUP e DEC: Flora Berizzi, flora.berizzi@cultura.gov.it



**DIREZIONE
REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
LOMBARDIA**

**GROTTE DI CATULLO
E MUSEO
ARCHEOLOGICO
DI SIRMIONE**

Ufficio legale e contratti pubblici: Giacomo Cardaci,
giacomo.cardaci@cultura.gov.it

Ufficio amministrativo-contabile: Felicia Sorà, drm-lom.segreteria@cultura.gov.it, 02 80294401